

SENTENZA N. 4/2026
R.G. ES. MOB. 1038/2025
CRON. 10/2026
DEP. 30/09/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Asti in composizione collegiale in persona dei magistrati:

DOTT. GIAN ANDREA MORBELLI **Presidente**

DOTT. ANDREA CARENA **Giudice**

DOTT.SSA LAURA BRIZI **Giudice relatrice**

all'esito della camera di consiglio del 23.09.2026,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al R.G.E. n. 1038/2025 promosso da

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso nel presente
procedimento dal ██████████ e dall'Avv. Parween Trischitta, entrambi del Foro di Torino,
giusta procura alle liti depositata in atti;

Parte reclamante

contro

██████████ (C.F. ██████████)

Parte esecutata contumace

Oggetto: Reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 12.03.2026 nell'ambito
della procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. n. 1038/2025 ai sensi dell'art. 543, co. 5,
c.p.c.

Conclusioni precisate dalla parte reclamante

"Che il Collegio,

*Voglia revocare l'ordinanza del 12.3.2026 emessa nel procedimento RGE N. 1038/2025 con la
quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio e per l'effetto, assegnare le somme pignorate*

*presso ██████████ a liquidare le spese della procedura di pignoramento
presso terzi.*

Con vittoria di spese e onorari di giudizio."

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 20.03.2025 [redacted] in qualità di creditore procedente nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al R.G.E n. 1038/2025, proponeva reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del 12.03.2026, con cui la Giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento con conseguente liberazione dei beni pignorati e l'estinzione del processo, autorizzando altresì il ritiro degli originali del titolo esecutivo e del precetto, ove versati in atti, con obbligo per il creditore procedente di notificare al/ai terzo/i pignorato/i copia del provvedimento entro dieci giorni.

Il creditore reclamante deduceva:

- che con pignoramento presso terzi del 01.07.2025, regolarmente notificato e iscritto a ruolo in data 25.07.2025, aveva pignorato il quinto dello stipendio di [redacted];
- che il debitore esecutato non aveva mai ritirato gli atti della procedura notificati, i quali erano sempre stati restituiti al mittente;
- che l'atto di pignoramento presso terzi indicava l'udienza di prima comparizione al 06.11.2025;
- che il terzo pignorato [redacted] inviava dichiarazione positiva e iniziava ad accantonare le somme dal luglio 2025;
- che egli notificava al terzo pignorato l'avviso di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., in data 29.09.2025;
- che con ordinanza del 22.10.2025, la Giudice dell'esecuzione rinviava l'udienza di prima comparizione al 12.03.2026;
- che egli depositava nel fascicolo telematico della procedura esecutiva l'avviso di iscrizione a ruolo notificato al terzo in data 27.02.2026.
- che con ordinanza del 12.03.2026, oggetto di reclamo, la Giudice dell'esecuzione riteneva inefficace il pignoramento e dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, rilevando che *"è pacifico che l'avviso [n.d.s. l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo] è stato notificato al terzo in data 29 settembre 2025 ed è stato depositato in data 27 febbraio 2026. Tale deposito è successivo alla data dell'udienza del 05 novembre 2025 indicata nell'atto di pignoramento. Il fatto che l'udienza sia stata successivamente rinviata d'ufficio al 12 marzo 2026 è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 543, comma 5 c.p.c."* e ritenendo, in diritto, che dovesse farsi applicazione del disposto dell'art. 543, co. 5, c.p.c., nella parte in cui *"come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dal successivo correttivo di cui al D.Lgs. 164/2024, dispone che il creditore procedente, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, deve notificare al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositare il relativo avviso nel fascicolo dell'esecuzione, prevedendo espressamente che la mancata notifica o il mancato deposito nel termine determinano l'inefficacia*



del pignoramento”, interpretato nel senso che “La norma coordina in un unico termine perentorio entrambi gli adempimenti, collegandoli ad una sanzione di decadenza automatica, senza distinguere tra notifica e deposito e senza subordinare l’effetto all’effettiva celebrazione dell’udienza, ma esclusivamente alla data indicata nell’atto di pignoramento”.

A fondamento del reclamo, il creditore procedente sosteneva che il citato disposto dell’art. 543, co. 5, c.p.c. dovesse essere interpretato, anche in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso di consentire al creditore procedente – onde non incorrere nella sanzione dell’inefficacia del pignoramento prevista espressamente dalla norma medesima – di depositare l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura notificato al terzo entro la data della prima udienza effettivamente celebrata, in caso di differimento d’ufficio dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento a data successiva. Riteneva, pertanto, il creditore reclamante di aver tempestivamente provveduto agli adempimenti imposti dall’art. 543, co. 5, c.p.c., avendo notificato l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura al terzo in data 29.09.2025 ed avendolo successivamente depositato nel fascicolo telematico in data 27.02.2026, quindi successivamente alla data della prima udienza originariamente fissata nell’atto di pignoramento (06.11.2025), ma anteriormente alla data della udienza differita dal Giudice dell’esecuzione (12.03.2026).

Assegnati i termini per il deposito di memorie e alla scadenza di tali termini, non essendo state depositate memorie dal creditore reclamante, il collegio si è ritirato in camera di consiglio, all’esito della quale viene pronunciata la presente sentenza.

Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia del debitore esecutato [REDACTED] il quale non si è costituito nel procedimento.

Il reclamo è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Si ritiene opportuno, ai fini della premessa in fatto, ricostruire sinteticamente la vicenda processuale relativa al procedimento esecutivo in epigrafe.

[REDACTED] instaurava procedimento di esecuzione forzata nei confronti di [REDACTED] in qualità di debitore esecutato, presso il terzo [REDACTED] notificando al debitore esecutato e al terzo atto di pignoramento del 01.07.2025 (doc. 1), il quale invitava il debitore a comparire dinnanzi al Tribunale di Asti all’udienza del 06.11.2025.

Il terzo pignorato [REDACTED] inviava al creditore procedente dichiarazione positiva (doc. 2).

Il creditore procedente iscriveva a ruolo la procedura esecutiva in data 25.07.2025 e provvedeva a notificare al terzo pignorato l’avviso di iscrizione a ruolo con PEC del 29.09.2025 (doc. 3).

Con ordinanza del 22.10.2025, la Giudice dell’esecuzione differiva l’udienza di prima comparizione al 12.03.2026.



Il creditore procedente provvedeva a depositare nel fascicolo telematico della procedura esecutiva l'avviso di iscrizione a ruolo notificato al terzo in data 27.02.2026.

Con ordinanza del 12.03.2026, la Giudice dell'esecuzione rilevava il tardivo deposito dell'avviso ex art. 543, co. 5, c.p.c. e, ritenuto il pignoramento inefficace ai sensi del disposto di tale norma, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva.

Venendo al merito, la decisione del reclamo impone di esaminare la questione relativa all'interpretazione dell'art. 543, co. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalla c.d. Riforma Cartabia – D. Lgs. n. 149/2022 (applicabile alla procedura esecutiva in oggetto *ratione temporis*, in ragione della data di notifica del pignoramento), nella parte in cui dispone che *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*.

Nel caso di specie, risulta dagli atti del procedimento che il creditore notificava al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura con PEC del 29.09.2025 e, dunque, prima dalla data indicata nell'atto di pignoramento quale data della prima udienza di comparizione (06.11.2025).

L'ordinanza di estinzione oggetto di reclamo si fonda, viceversa, esclusivamente sul tardivo deposito nel fascicolo telematico dell'avviso notificato.

Ebbene, questo Collegio ritiene che non sussistano ragioni che consentano di discostarsi nell'interpretazione del citato art. 543, co. 5, c.p.c., dall'inequivoco tenore letterale della norma, giacché – anche considerata, alla data odierna, la mancanza di pronunce di legittimità a supporto di una tesi ermeneutica “correttiva” del dato testuale – è a quest'ultimo che occorre fare primario riferimento in virtù dell'art. 12 delle Disp. prel. c.c.

Come correttamente motivato dal Giudice dell'esecuzione nell'ordinanza oggetto di reclamo, la novellata disposizione normativa indica espressamente un unico termine – da ritenersi perentorio, considerato che la sua inosservanza è sanzionata espressamente con la previsione dell'inefficacia del pignoramento – per la notifica “e” il deposito dell'avviso notificato e individuandolo ne *“la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento”*.

Contrasta, pertanto, con il tenore letterale della norma la tesi – sostenuta dal creditore reclamante – che distingue tra l'adempimento della notifica e quello del deposito ovvero che attribuisce rilievo, ai fini della collocazione del termine, all'eventuale rinvio di ufficio dell'udienza di prima comparizione e, dunque, alla data di effettiva celebrazione della stessa.

D'altra parte, la espressa previsione di un termine unitario imposto, a pena di inefficacia dell'atto di pignoramento, per entrambi gli adempimenti processuali della notifica e del deposito dell'avviso di



iscrizione a ruolo deve ritenersi il frutto di una scelta pienamente intenzionale e discrezionale del legislatore della Riforma del 2022, il che esclude la possibilità di far riferimento, a superamento del dato testuale, a criteri di ragionevolezza ovvero di proporzionalità della sanzione in riferimento all'adempimento del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura.

Difatti, se, come evidenziato da nutrita giurisprudenza di merito (Tribunale Napoli Nord, 07/12/2023; Tribunale Potenza, Sentenza, 16/05/2024, n. 832; Tribunale Roma, Sez. III, Sentenza, 07/02/2025, Tribunale Ancona, Ordinanza, 15/02/2026) nonché, correttamente, dall'ordinanza oggetto di reclamo, la *ratio* della previsione di un termine unitario va individuata nella opportunità, valutata dal legislatore della Riforma, di far fronte all'esigenza, sorta nella pratica processuale, di imporre al terzo soggetto all'esecuzione un parametro temporale certo – perché predeterminato nell'atto di pignoramento – entro il quale verificare se il creditore procedente abbia dato corso alla procedura esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo, sì da evitare, in caso di inerzia del creditore, l'immobilizzazione delle somme per un tempo ulteriore, allora rendere il termine sensibile ad eventuali differimenti dell'udienza di prima comparizione frustrerebbe, evidentemente, l'esigenza primaria di certezza imposta dal legislatore mediante la previsione di un termine unitario.

Argomentare diversamente, in ogni caso, oltre a confliggere con la *ratio* della norma (poiché si assegnerebbe alla disposizione una diversa incidenza in ragione di elementi che, a ben vedere, non dipendono dal contegno delle parti, quali, in particolare, il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza che – si evidenzia, dati i rilievi mossi dal reclamante - dipende da un utilizzo più o meno ampio della facoltà di differimento dell'udienza di prima comparizione da parte del giudice), contrasterebbe con l'insuperabile dato letterale della norma, la quale ha espressamente equiparato il deposito ed il tempestivo deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, entro il termine certo indicato nel pignoramento, quale condizioni di permanenza dell'efficacia del pignoramento.

Quanto esposto impone, pertanto, di ritenere che in tema di pignoramento presso terzi, gli adempimenti previsti dal novellato art. 543, co. 5, c.p.c. devono essere compiuti, entrambi, entro il termine unitario e perentorio coincidente con la data della prima udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, senza che possa assumere alcun rilievo la circostanza che, *medio tempore*, l'udienza sia stata rinviata d'ufficio a data successiva.

Né a diversa conclusione può giungersi in base alla doglianza relativa al grave pregiudizio per il creditore procedente, il quale abbia provveduto al deposito imposto dall'art. 543, co. 5, c.p.c. entro la data dell'udienza effettivamente celebrata.

Sul punto, occorre infatti fare applicazione del principio generale di autoresponsabilità, il quale esclude che il creditore procedente che, a dispetto del tenore letterale dell'art. 543, co. 5, c.p.c. abbia fatto affidamento su una diversa interpretazione, priva – allo stato – di supporto in orientamenti di



legittimità, possa poi lamentare le conseguenze cui sia incorso per l'inosservanza del termine perentorio imposto dalla norma, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli riconducibili a un comportamento processuale imputabile al creditore medesimo.

L'art. 543, co. 5, c.p.c. va, in definitiva, interpretato in aderenza al tenore letterale della norma, anche considerata l'intenzione del legislatore della Riforma del 2022, nel senso che la nozione di "*udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento*" si riferisca, evidentemente, alla data indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti), e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio, e che tale termine sia posto tanto per la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura al terzo esecutato, quanto per il suo deposito nel fascicolo della procedura, unitariamente e a pena di inefficacia dell'atto di pignoramento.

Ne consegue che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo dopo la data della prima udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento comporta l'inefficacia del pignoramento medesimo e, dunque, l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p.c.

Risultando dagli atti della procedura esecutiva che [REDACTED] provvedeva al deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo, già notificato al terzo, solo in data 27.02.2026, e cioè dopo la data della prima udienza indicata nell'atto di citazione (06.11.2025), il deposito deve ritenersi tardivo, con conseguente inefficacia dell'atto di pignoramento.

L'ordinanza oggetto di reclamo deve, pertanto, ritenersi pienamente legittima e va pertanto confermata, con rigetto del reclamo proposto dal creditore procedente.

Alcuna determinazione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione del debitore esecutato tanto nella procedura esecutiva, quanto nella presente fase di reclamo, ed avendo il giudice dell'esecuzione rilevato d'ufficio la causa di estinzione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

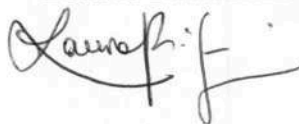
rigetta il reclamo proposto da [REDACTED] avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione nel procedimento in epigrafe in data 12.03.2026;

nulla in punto spese.

Così deciso ad Asti, nella camera di Consiglio della Sezione civile in data 23 settembre 2026.

Il giudice estensore

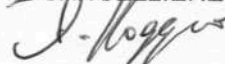
Dott.ssa Laura Brizi



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 30/09/2026

IL CANCELLIERE

IL FUNZ.



Il presidente

Dott. Gian Andrea Morbelli

